

## **OSSERVAZIONI DEL TAVOLO AUTOCONSUMO ED EFFICIENZA ENERGETICA AL 390/2022/R/EEL**

Con il presente documento, il Tavolo Autoconsumo ed Efficienza Energetica intende trasmettere le proprie osservazioni in merito al documento di consultazione DCO 390/2022/R/EEL di ARERA, avente a oggetto “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21”.

### **Il Tavolo Autoconsumo ed Efficienza Energetica**

Il Tavolo Autoconsumo e Efficienza Energetica è un’iniziativa di studio e promozione dell’autoconsumo che nasce dalla volontà di primari operatori energetici interessati allo sviluppo dell’autoconsumo e dell’efficienza energetica nel nostro Paese.

Il Tavolo dal 2016 realizza ricerche sullo sviluppo della generazione distribuita in Italia, partecipa ad incontri con i soggetti istituzionali e regolatori, organizza convegni pubblici e supporta le proposte di policy che emergono dall’attività di analisi completate.

A partire dal 2018, il Tavolo Autoconsumo e Efficienza Energetica si è dedicato all’analisi dell’impatto e dei modelli di recepimento delle Direttive Renewable Energy Directive (RED II) e Direttiva sul Mercato Interno dell’Energia (IEM) che sanciscono la nascita dell’autoconsumatore esteso e delle Comunità Energetiche in Europa e in Italia, anche con riferimento ai primi modelli sperimentali introdotti in Italia a valle dell’approvazione del DL 162/2019 (“Milleproroghe”), della delibera ARERA 318/2020/R/eel e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020.

I referenti e i responsabili delle attività del Tavolo Autoconsumo e Efficienza Energetica sono le società Elemens (analisi e studi di regolazione) e Public Affairs Advisors (relazioni istituzionali).

### **Osservazioni di carattere generale**

Il Tavolo Autoconsumo ed Efficienza Energetica (TACEE) desidera innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da ARERA nella definizione del nuovo quadro di funzionamento delle varie configurazioni di autoconsumo: un compito non semplice, tenuto conto delle necessità di armonizzare le molte configurazioni esistenti e di introdurre le nuove forme di autoconsumo diffuso previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/12, peraltro oggetto di diversi interventi di modifica nel corso del 2022 per mezzo dei decreti emanati dal Governo con il fine di

contrastare il caro-energia (tra tutti, si cita il cd Decreto Energia, DL 17/2022 convertito con Legge n.34/2022).

Tra i principali meriti del Regolatore riconosciamo in particolare l'aver esteso – sotto talune condizioni – la possibilità di prevedere **l'assegnazione del ruolo di Referente delle Comunità Energetiche Rinnovabili anche a soggetti terzi** non membri della Comunità Energetiche: circostanza questa che potrà consentire, ove richiesto dalla Comunità, che il ruolo di referente venga svolto da soggetti in possesso delle necessarie competenze. In taluni casi tali soggetti potranno corrispondere ai proprietari degli impianti delle Comunità, per i quali la normativa già riconosceva in modo esplicito la possibilità di essere soggetti esterni alla Comunità.

Parimenti apprezzabile appare l'orientamento del Regolatore relativo alle **nuove configurazioni con Linea Diretta**, introdotte dal DL 17/2022: il nostro riferimento va nello specifico alla proposta di consentire ai titolari delle configurazioni con Linea Diretta di optare tra l'adesione a un modello classico di autoconsumo fisico nell'ambito degli SSPC (circostanza che sorprendentemente il DL 17/2022 non consentiva) o al modello virtuale tipico invece dell'Autoconsumo Diffuso.

Troviamo inoltre pienamente condivisibile la regolazione dell'autoconsumo diffuso in presenza di sistemi di accumulo: a differenza di quanto attualmente in vigore per gli schemi realizzati nelle more del regime transitorio introdotto dal DL 162/2019, la regolazione prospettata semplifica in modo significativo le modalità di calcolo dell'energia autoconsumata, permette la massimizzazione dell'autoconsumo attraverso una corretta programmazione dei prelievi degli accumuli e pare consentirne l'installazione anche in siti diversi dagli impianti di produzione.

Riteniamo poi condivisibile l'approccio secondo cui, pur con i nuovi vincoli derivanti dalla normativa di riferimento, **sono stati mantenuti numerosi elementi della regolazione “sperimentale”** avviata in materia di Autoconsumo Diffuso a partire dal 2020, quali, ad esempio, quelli relative alle modalità di valorizzazione dell'energia nelle diverse configurazioni. Al contempo, si condividono le modalità con cui si è inteso **armonizzare le configurazioni di autoconsumo esistenti**, sia con riferimento alla nuova definizione di SSPC sia all'unificazione dei registri RIU e ASDC.

D'altra parte, permangono **alcuni punti irrisolti** su cui a nostro avviso vale la pena porre l'attenzione.

Innanzitutto, non si chiarisce, come sarebbe invece stato auspicabile, se i **grandi consumatori** – o per meglio dire, soggetti diversi dalle PMI, dalle persone fisiche e dagli altri soggetti elencati all'art. 31 comma 1 lettera b) del Dlgs 199/21 – possano diventare membri delle CER: una

possibilità questa che sembrava aprirsi leggendo la lettera del Dlgs 199/2021, che prevede – all’art. 31 comma 1 lettera d) – che la partecipazione alle CER sia aperta tutti i consumatori.

Inoltre, sebbene **la modalità di definizione delle aree sottese a ciascuna cabina primaria** proposta da ARERA appaia in principio apprezzabile e condivisibile, restano dubbi sulle sue tempistiche di implementazione: essendo la definizione dei perimetri rilevanti uno strumento critico nella progettazione dell’architettura delle Comunità, si suggerisce – nelle more dell’implementazione del sistema identificato da ARERA – l’individuazione di una modalità transitoria di individuazione delle aree sottese a ciascuna cabina, che possieda le necessarie caratteristiche di semplicità e informatività per gli operatori.

Infine, permangono le preoccupazioni relative alle modalità di implementazione della disciplina del c.d. **scorporo tariffario**, sui quali i pur meritori sforzi di ARERA non paiono sufficienti a disinnescare le insidie connesse alla gestione delle partite fisiche di energia e alle modalità di gestione dei flussi informativi tra tutti i player del sistema elettrico coinvolti, in un quadro di informazione nei confronti dei clienti finali che risulterebbe comunque di difficile comprensione. Al riguardo il TACEE ribadisce le sue forti perplessità sulla misura, suggerendo nuovamente al Legislatore una pronta revisione della disciplina.

### **Risposte ai quesiti**

A complemento delle osservazioni di carattere generale già espresse nel paragrafo precedente, si riportano nel seguito alcuni spunti di maggior dettaglio su 3 dei quesiti presenti nel DCO 390/2022/R/EEL e in particolare sui quesiti S2, S5 e S6.

**S2: Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all’applicabilità di quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell’autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISPPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?**

Come già richiamato nelle osservazioni di carattere generale, è encomiabile l’orientamento di ARERA di concedere ai gestori delle configurazioni con Linea Diretta l’opzione tra l’adesione al modello SSPC o, viceversa, alle modalità di valorizzazione classiche dell’autoconsumo diffuso: tale orientamento supera quelli che – a nostro avviso – erano gli elementi di contraddizione insiti nella normativa primaria sulla Linea Diretta, per cui a una configurazione con autoconsumo fisico

venivano negati gli elementi regolatori classici di dette configurazioni. La possibilità di considerare le Linee Dirette alla stregua di SSPC sanerebbe tale vulnus: in tal senso, l'equiparazione ai SSPC delle Linee Dirette dovrebbe a nostro avviso consentire l'inserimento di un sistema a Linea Diretta all'interno di una configurazione di Autoconsumo Diffuso, come già avviene già per gli altri SSPC.

In maggior dettaglio, riteniamo che, qualora un consumatore membro di una configurazione di Autoconsumo Diffuso (ad esempio una CER) fosse anche rifornito mediante una Linea Diretta configurata alla stregua di un SSPC, l'energia prodotta dall'impianto connesso tramite Linea Diretta in eccesso rispetto all'autoconsumo del consumatore in oggetto dovrebbe poter essere condivisa e valorizzata all'interno della CER, qualora ovviamente ricorrano per l'impianto di generazione i requisiti necessari per la valorizzazione e eventualmente la sua incentivazione.

**S5: Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?**

Come anticipato nelle osservazioni di carattere generale, riteniamo che la partecipazione alle CER dovrebbe essere aperta anche a consumatori industriali (o del settore terziario) per i quali non ricorrano i requisiti tipici delle PMI. Tale possibilità pare essere concessa dalla lettera del Dlgs 191/21, in particolare dal passaggio all'art.31 comma 1 lettera d) in cui si chiarisce che *“la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori”*: l'esclusione di specifiche categorie di consumatori, quali quelli industriali, apparrebbe in tal senso difficile da giustificare. La centralità del ruolo all'interno delle REC dei soggetti elencati all'art. 31 comma 1 lettera b) del Dlgs 199/21 (persone fisiche, PMI, ecc) e l'aderenza allo “spirito delle direttive” verrebbe comunque garantita dall'impossibilità dell'esercizio dei poteri di controllo per i “grandi consumatori”, richiamata dallo stesso art.31 comma 1 lettera d). Tale ultima disposizione peraltro si svuoterebbe di significato qualora non fosse concessa la possibilità di partecipazione alle REC anche a soggetti diversi rispetto a quelli di cui al comma 1 lettera b): sarebbe infatti incomprensibile l'esistenza di una disposizione che assicura che il controllo delle REC spetta solo a specifici consumatori (appunto, quello di cui al comma 1 lettera b), quando al contempo si dispone che nessun altro consumatore (ad esempio, i grandi consumatori industriale) possa essere ammesso alle stesse Comunità. Si creerebbe, in altri termini, una totale e illogica

sovrapposizione tra i soggetti che detengono il controllo e i soggetti eleggibili all'interno della REC: circostanza questa che suggerisce l'opportunità di prevedere la possibilità di partecipazione alle REC anche a consumatori diversi rispetto a quelli di cui al comma 1 lettera b) – come appunto i grandi consumatori industriali – pur in assenza di poteri di controllo.

Peraltro, la loro esclusione sarebbe inopportuna anche tenuto conto del momento congiunturale, caratterizzato come ben noto da altissimi prezzi dell'energia a cui i consumatori industriali stanno cercando di rispondere valutando ogni soluzione possibile, tra cui appunto anche l'adesione a Comunità Energetiche.

**S6: Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?**

Come già anticipato nelle considerazioni iniziali, si condividono gli orientamenti di ARERA relativamente alla possibilità di estendere il ruolo di referente a soggetti terzi rispetto ai membri delle Comunità.

La possibilità per un soggetto terzo, quale ad esempio una Energy Service Company (ESCO), di svolgere il ruolo di referente dell CER, oltre ad apparire come una naturale allocazione di mansioni connotate di un certo grado di complessità che difficilmente una Comunità potrebbe svolgere in autonomia, consentirebbe una notevole semplificazione nella gestione dei rapporti interni alla Comunità, specialmente nei casi in cui lo stesso soggetto terzo dovesse essere proprietario di uno o più impianti di generazione che afferiscono alla stessa Comunità (circostanza questa esplicitamente prevista dal Dlgs 199/2021). In tali casi appare anzi una dinamica naturale quella secondo cui il proprietario dell'impianto, anche a fronte dell'esposizione finanziaria legata alla realizzazione dell'investimento, possa anche diventare il referente della Comunità, ruolo che consentirebbe – tra le altre cose – un accesso non mediato ai flussi di cassa generati dall'investimento (larga parte dei quali comunque destinata ai membri della Comunità) andando così a bilanciare il suo rischio credito, ad agevolare l'accesso ai finanziamenti e, in ultima istanza, a rendere scalabile il modello. Si potrà obiettare che il ruolo di referente potrà essere svolto de facto da un soggetto terzo a seguito di conferimento di una delega da parte della Comunità, andando così a supplire la possibile assenza di competenze tecnico amministrative in seno alla Comunità: resterebbero tuttavia irrisolte le questioni connesse alla gestione del rischio, con il soggetto terzo proprietario di impianto ma non referente che potrebbe ragionevolmente

trovarsi a definire un complesso ed oneroso (anche per la Comunità) sistema di garanzie a tutela dell'investimento effettuato.

La possibilità per un soggetto terzo di divenire referente non pare peraltro in alcun modo pregiudizievole nei confronti dei membri della Comunità o della Comunità stessa: trattandosi di un'opzione e non anche di un obbligo, i membri – ove ciò si rivelasse ragionevole o conveniente (come, ad esempio, nei casi in cui la stessa Comunità è proprietaria dell'impianto) – potrebbero comunque non affidare a un terzo il compito, svolgendo in autonomia (o affidandolo mediante delega) il ruolo di referente. Al tempo, con l'attribuzione del ruolo di referente a un soggetto terzo, non parrebbe venir meno lo “spirito delle direttive”, per lo meno non in misura differente rispetto a quanto non possa accadere mediante conferimento del ruolo con una delega. Il funzionamento sostanziale della Comunità – ivi inclusa la assoluta centralità nel modello dei membri della Comunità, anche in termini di fruizione dei benefici economici – resterebbe inalterato, mentre verrebbe invece rimosso un possibile ostacolo alla diffusione dei modelli.